

vere affidato al lavoratore la conduzione del mezzo d'opera, i giudici di legittimità hanno ritenuto che colui che dà in concreto l'ordine di effettuare un lavoro, ma che non impartisce direttive circa le modalità di esecuzione di questo (qualora si tratti di soggetto che con quell'ordine si inserisce e assume di fatto la mansione di dirigente), ha il dovere di accertarsi che il lavoro venga fatto nel rispetto delle norme antinfortunistiche, senza lasciare agli operai, non soliti a eseguirlo, la scelta dello strumento da utilizzare. I giudici di merito avevano attribuito all'imputato la qualifica di dirigente per-

ché quest'ultimo organizzava la composizione delle squadre e determinava la distribuzione dei compiti tra i lavoratori.

Quanto al datore di lavoro, si è ritenuto che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, tenuto in esplicitazione delle mansioni allo stesso affidate, non costituisse concretizzazione di un "rischio eccentrico", a nulla rilevando che il difetto strutturale della gru, in quanto non rilevato da parte degli organi ispettivi, non fosse percepibile neppure dall'imputato.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE
24 OTTOBRE 2019, N. 43529

AMBIENTE

GLI ONERI DI DILIGENZA, VIGILANZA E ATTIVAZIONE DEL PROPRIETARIO NEL REATO DI OMESSA BONIFICA

di Luca Montemezzo, B&P Avvocati

Il proprietario del sito inquinato destinatario di provvedimento di bonifica che, dopo avere affidato i lavori a ditta esterna, se ne disinteressa, è colpevole di inottemperanza all'ordine. La Cassazione conferma la condanna del proprietario di un sito ai sensi dell'articolo 257, D.Lgs. n. 152/2006 per non aver ottemperato all'ordinanza della Provincia con cui gli era stato imposto di procedere alla bonifica del sito contaminato entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Anche secondo i giudici di legittimità l'imputato avrebbe dovuto, con ogni opportuna diligenza, vigilare e attivarsi affinché venissero eseguiti i lavori di bonifica nei termini stabiliti e, in caso d'inerzia della ditta incaricata, provvedere alla sua immediata sostituzione

Il fatto

La Provincia di Gorizia, con ordinanza emessa nel 2012, ordinava al proprietario di provvedere entro 30 giorni alla bonifica del sito inquinato. Ciò nonostante con verbale successivo alla

scadenza del termine assegnato veniva accertata l'inottemperanza all'ordine da parte del proprietario che se, da un lato, risultava aver affidato i lavori per l'esecuzione della bonifica a una ditta esterna, dall'altro, non si era attivato per la sostituzione

- Ordinanza di bonifica a carico del proprietario
- Mancata ottemperanza all'ordine
- Responsabilità penale ex art. 257 D.Lgs. n. 152/2006
- Sussistenza
- Mancata vigilanza e attivazione nell'esecuzione dei lavori affidati a impresa esterna